

statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE e DURATA – SEDE – SCOPI

articolo 1

denominazione e durata

1. L'Associazione denominata “**Associazione Italiana BEAUTY Manager**” è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.
L'Associazione potrà anche essere indicata con l'abbreviazione **ASSOBEAUTYMANAGER**
2. L'Associazione si configura come Associazione professionale di categoria e ha durata illimitata, salvo il venir meno della pluralità degli Associati o l'impossibilità del conseguimento dei principali scopi Associativi.

articolo 2

sede

1. L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società, enti, organismi e organizzazioni ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'Associazione aderisce a ITALIA IMPRESA di cui accetta i principi ispiratori e i basilari documenti Associativi quale Associazione sindacale datoriale e quale “Ente esponenziale” di rappresentanza della specifica categoria professionale, come indicato al successivo art. 3, comma 1, lettera a.

articolo 3

scopo sociale

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi sociali:
 - a. rappresentare, tutelare e valorizzare le competenze della figura professionale di Manager di Centro Estetico, consulente estetico-dermocosmetico e di prodotto.
Questo professionista si occupa della gestione e organizzazione delle attività all'interno di Centri Estetici e Istituti di bellezza, della consulenza estetica e dermocosmetica all'interno delle stesse strutture e della consulenza e informazione di prodotti e servizi di bellezza/benessere all'interno di aziende che distribuiscono prodotti cosmetici e apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico e di qualsiasi esercizio che venda prodotti e/o eroghi servizi di cura della persona.
Si evidenzia che IN NESSUN CASO il Beauty Manager&Consultant può eseguire prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, SENZA essere in possesso della qualificazione professionale di estetista conseguita secondo quanto disposto dalla legge 1/90 e s.m.i.
 - b. individuare, per i propri Associati, un Codice di Condotta, vigilare sulla sua corretta applicazione e stabilire le sanzioni derivanti dalla sua violazione.
 - c. autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'Associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi
 - d. vigilare sul comportamento degli Associati, favorendo la scelta degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza rendendo il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista
 - e. istituire e tenere costantemente aggiornato il sito WEB Associativo sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per i consumatori secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità
 - f. promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27bis del Codice del Consumo, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso

con i singoli professionisti.

g. far parte dell'elenco delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico

2. Per raggiungere tali obiettivi, l'Associazione dovrà:

a. rilasciare un attestato in merito alla qualità e alla qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato, indispensabile per potersi qualificare come Beauty Manager secondo i criteri stabiliti dall'Associazione

b. definire i requisiti che l'Associato deve possedere al fine del rilascio dell'attestato di cui al precedente punto a

A tale fine dovrà:

- analizzare i curriculum formativi di ogni Associato, le sue certificazioni comunque acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato
- valutare il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale del soggetto
- assicurare che le eventuali certificazioni esibite/richieste abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi rispetto alle associazioni medesime

c. tra i requisiti di cui al precedente punto b, devono rientrare, almeno:

- l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi
- la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali
- la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale
- il possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale

d. promuovere la cultura della conduzione manageriale di un Centro Estetico anche organizzando incontri, convegni, dibattiti, sia direttamente che in collaborazione con il mondo universitario e/o con altre organizzazioni aventi il medesimo scopo sociale

e. istituire, promuovere ed erogare per i propri Associati l'aggiornamento di base e continuo, mediante l'organizzazione di corsi, convegni, attività di formazione ed informazione, pubblicazione di News e Newsletter e riviste tecniche specializzate in modo da favorire il miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore

La realizzazione dei percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore potrà avvenire direttamente, attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio tramite soggetti di propria diretta emanazione o con specifica convenzione con Enti Terzi.

f. istituire, promuovere ed erogare per i propri Associati, corsi di alta formazione e perfezionamento e azioni formative, utilizzando la metodologia della formazione a distanza (FAD) con integrazioni in aula.

g. rilasciare attestati in merito alla qualità e alla qualificazione professionale dei servizi da erogare all'utenza, acquisiti grazie ai percorsi formativi seguiti

h. promuovere studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro e premi sul tema del management, della fidelizzazione del cliente, dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione via WEB, della comunicazione interna, della valorizzazione delle iniziative assunte a vantaggio/tutela dell'utente (es. total quality)

i. sviluppare costanti rapporti con la pubblica opinione, con i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali

j. collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio ed emanazione di normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento

k. promuovere l'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione

l. progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali e prodotti, films e video di ogni genere anche via internet

m. promuovere la ricerca e la stipula, ove necessario per l'Associazione, di convenzioni assicurative a tutela dei singoli Associati sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte dagli Associati

n. stipulare con i Sindacati dei Lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro

3. L'Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

articolo 4

associati e loro diritti

1. Possono aderire all'Associazione tutte le attività economiche volte alla prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitate abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, esercitate in forma individuale, associata o societaria o nella forma del lavoro dipendente operanti nel settore dei servizi alla persona.
2. Possono inoltre associarsi gli esperti, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati nei campi della BELLEZZA & BENESSERE.
3. Gli Associati si distinguono in:
 - a. **Fondatori**
I soggetti che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione, anche se non rientranti tra quelli indicati all'art. 4, commi 1 e 2
 - b. **Ordinari**
I soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 che rispondono a tutti i requisiti minimi di cui all'art. 3, comma 2, lettere b, c
 - c. **Sostenitori**
i soggetti che appoggiano e condividono i fini perseguiti dall'Associazione pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2.
4. Tutti gli Associati, hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b. ricoprire le cariche Associative
 - c. partecipare all'assemblea con diritto di voto

articolo 5

criteri di ammissione

1. Per diventare Associati Ordinari è necessario:
 - a. presentare domanda scritta di ammissione che dovrà essere accompagnata almeno da:
 - I. il curriculum formativo, redatto in formato europeo con firma autografa accompagnato da una fotografia recente (anche in formato digitale)
 - II. le certificazioni dei titoli di studio di base e delle competenze informali comunque acquisite
 - III. le esperienze professionali maturate meglio se accompagnate, nel caso di esperienze di lavoro dipendente, da lettere di referenze
 - IV. l'aggiornamento professionale effettuato
 - b. sottoscrivere una dichiarazione di accettazione delle norme dello statuto, dei regolamenti interni al momento vigenti e delle deliberazioni degli organi sociali
 - c. versare la quota di adesione annuale deliberata in Assemblea
2. la domanda deve essere inviata all'attenzione del Segretario che, entro 60 giorni dalla presentazione, esprimerà il proprio giudizio.
3. I criteri seguiti per la valutazione saranno quelli deliberati dal Consiglio Direttivo e resi pubblici sul sito WEB Associativo.
4. Solo nel caso in cui la richiesta di ammissione venga rifiutata, l'aspirante Associato potrà chiedere di svolgere una valutazione supplementare direttamente al Comitato Tecnico Scientifico o, in casi particolari, al Consiglio Direttivo.

articolo 6
obblighi degli Associati

1. Tutti gli Associati sono obbligati:
 - a. al pagamento della quota Associativa annuale
La quota è valida per 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
 - b. all'osservanza del presente statuto
 - c. all'osservanza del regolamento interno
 - d. al rispetto del Codice di Condotta
 - e. all'osservanza delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo
2. i soci Ordinari, in aggiunta, sono obbligati:
 - a. al pieno rispetto delle decisioni assunte dal Segretario in merito alla valutazione della domanda di ammissione
 - b. a partecipare alle attività di aggiornamento continuo
 - c. ad accettare le verifiche ispettive promosse dall'Associazione, mirate a valutare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di ammissione
 - d. a contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto a disciplina applicabile, alla legge 4/2013

articolo 7
recesso ed esclusione degli Associati

1. Gli Associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
2. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte, per morosità, recesso ed esclusione.
3. Si considera moroso l'Associato che non regolarizza la propria quota Associativa entro il 30 giorni dalla scadenza.
4. L'Associato che si trova in condizione di morosità, anche di 1 solo giorno, viene cancellato dal sito WEB Associativo
5. Può recedere l'Associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Il recesso dell'Associato può avvenire in ogni momento; a tal fine la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e il suo nominativo viene immediatamente cancellato dal sito WEB Associativo.
6. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo su indicazione del Segretario e con delibera motivata nei seguenti casi:
 - a. quando gli Associati tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - b. quando gli Associati si rendono morosi, in tutto o in parte, del versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - c. quando gli Associati non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di Associato o agli impegni assunti verso l'Associazione e non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
 - d. su esplicita indicazione del Comitato Tecnico Scientifico e/o dell'organismo di vigilanza interno, qualora venga meno il rispetto delle condizioni minime per la permanenzaL'esclusione ha effetto immediato e il nominativo dell'Associato escluso viene immediatamente cancellato dal sito WEB Associativo.
7. L'Associato che recede o viene escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi Associativi pagati e dovuti.
8. La quota o il contributo Associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

articolo 8

organi sociali e compensi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Segretario
 - il Tesoriere
 - il Comitato Tecnico-Scientifico
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 - il Collegio dei Probi-Viri

2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri del Comitato Tecnico-Scientifico come segno di riconoscenza per l'impegno personale che mettono nell'Associazione, godono del beneficio di pagare come quota Associativa annuale l'importo simbolico di 1,00€ indipendentemente dal loro profilo.

Gli stessi soggetti, infine, avranno diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute solo se adeguatamente documentate e maturate nello svolgimento di attività svolte nell'interesse dell'Associazione e specificamente deliberate dagli organi preposti.

articolo 9

assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli Associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
2. In Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con la quota Associativa annuale, alla data dell'avviso di convocazione.
3. Compiti dell'assemblea:

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea indirizza l'attività Associativa ed inoltre:

- a. approva delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte dal Consiglio Direttivo
- b. approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente predisposto dal Consiglio Direttivo
- c. elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probi-viri
- d. ratifica la quota Associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo
- e. delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a. deliberare le modificazioni dello Statuto
 - b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
4. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
 5. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario.
 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli Associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
 7. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

8. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei 3 / 4 (tre quarti) degli Associati presenti.
9. L'Assemblea convocata nell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o di sua decadenza (nel caso indicato dall'articolo 10, comma 4) costituisce anche l'Assemblea elettiva dell'Associazione.
10. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione mediante comunicazione, contenente l'indicazione della data, della sede e degli argomenti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito WEB Associativo e inviata agli Associati tramite lettera, telefax o posta elettronica.
11. Ad ogni Associato spetta un voto.
12. Ogni Associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni Associato, tuttavia, non può ricevere più di 2 (due) deleghe.
13. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.
14. Se l'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'approvazione del bilancio consuntivo, tale documento dovrà restare depositato in copia presso la sede Associativa durante i 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea affinché gli Associati in regola con il versamento della quota annuale possano prenderne visione.
15. Nessun Associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.
16. La delibera di nomina dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire con scrutinio segreto.

articolo 10

Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri di cui 2 (due) indicati dagli Associati Fondatori, 2 (due) da ITALIA IMPRESA e 3 (tre) dall'Assemblea degli Associati.
Tutte le nomine devono avvenire in occasione dell'Assemblea elettiva di cui al precedente articolo 9, comma 9.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, lo stesso potrà proseguire con un numero ridotto di consiglieri, fermo restando la previsione di cui al successivo comma 4, o decidere per il reintegro nel rispetto delle previsioni di nomina indicati al precedente comma 1.
4. Qualora venissero a mancare i 2/3 (due terzi) dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere indetta un'apposita Assemblea elettiva.
5. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:
 - a. nominare, tra i propri membri, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c. indicare la quota annuale di adesione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - d. promuovere e deliberare i regolamenti interni e le loro variazioni
 - e. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati
 - f. deliberare i requisiti minimi di ammissione all'Associazione e quelli di ulteriore qualificazione suggeriti dal Comitato Tecnico Scientifico, anche introducendo eventuali emendamenti.
 - g. individuare un Codice di Condotta e stabilire le sanzioni derivanti dalla sua violazione
 - h. nominare il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico
 - i. istituire il sito WEB Associativo sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per i consumatori secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità
 - j. deliberare il piano di attività dell'Associazione con particolare attenzione allo sviluppo a livello regionale
 - k. istituire la struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati.

Detta struttura potrà operare sia in forma diretta che indiretta: in quest'ultimo caso, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione sia del/i partner cui saranno affidati gli sviluppi dei contenuti delle attività di formazione di base, di allineamento e continua, che del/i partner cui sarà affidata l'erogazione della formazione di base, di allineamento e continua

- l. individuare il/i partner cui sarà/anno affidati gli aspetti tecnologici legati alle attività di formazione di base, di allineamento e continua
 - m. conferire incarichi e nominare esperti
 - n. promuovere e coordinare le attività di relazioni esterne (stampa, manifestazioni, rapporti con associazioni dei consumatori, comunicazione WEB ecc ...)
 - o. promuovere e coordinare le attività di fund raising
 - p. deliberare circa la costituzione o la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali
 - q. istituire uno o più sportelli di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo
 - r. decidere l'ammissione di nuovi Associati
 - s. deliberare circa l'esclusione degli Associati
 - t. decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali
 - u. proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione, contenente l'indicazione della data, della sede e degli argomenti all'ordine del giorno, pubblicata sul sito WEB Associativo e inviata ai Consiglieri tramite lettera, telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
 8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in video-conferenza; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto.
In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio
 9. Per ogni riunione viene nominato un segretario di sessione cui è affidato il compito di redigere il verbale delle adunanze che, una volta sottoscritto dal Presidente e da almeno un consigliere presente, viene archiviato nella sede Associativa, a disposizione degli Associati.

articolo 11

Presidente e Vice presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.
3. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni al Vice presidente e al Segretario
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Vice presidente le sue funzioni spettano al Segretario.

articolo 12

Segretario

1. Il Segretario:
 - a. cura la gestione ordinaria e le funzioni di tesoreria
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - c. cura la tenuta degli atti delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico
 - d. cura tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e gestionali legati al corretto svolgimento delle attività Associative

- e. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione
 - f. redige i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla validazione del Consiglio Direttivo
 - g. verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti
 - h. mantiene i collegamenti funzionali con i Partner e gli Enti convenzionati
 - i. valuta, entro 60 giorni dalla presentazione, la domanda di ammissione dell'aspirante Associato operando nel rispetto dei requisiti deliberati dal Consiglio Direttivo su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico
 - j. instaura la procedura di decadenza dal rapporto Associativo come da art. 7 del presente statuto
 - k. formula proposte in ordine alla gestione Associativa
 - l. vigila sulla corretta applicazione del Codice di Condotta e applica le sanzioni derivanti dalla sua violazione
 - m. vigila che non vengano commessi abusi, da parte degli iscritti, con l'utilizzo di riferimenti all'Associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
 - n. tiene costantemente aggiornato il sito WEB Associativo sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per i consumatori secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità
 - o. sviluppa, di concerto con il Consiglio Direttivo, il sito WEB gestionale dell'Associazione e cura sia il puntuale aggiornamento che gli sviluppi evolutivi.
In particolare il Segretario è responsabile dell'intera gestione del sito WEB (interfaccia pubblica e amministrativa) così come richiesta dalla legge 4/13 e, più in generale, della corretta tenuta dei rapporti con il Ministero delle Attività Produttive.
 - p. coordina l'attività della struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati.
 - q. coordina i rapporti con il/i partner cui sarà/anno affidati gli aspetti tecnologici legati alle attività di formazione di base, di allineamento e continua
 - r. attua le attività di relazioni esterne (stampa, manifestazioni, rapporti con associazioni dei consumatori, comunicazione WEB ecc ...)
 - s. attua le attività di fund raising
 - t. coordina l'attività degli sportelli di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo
2. Relativamente alla valutazione di cui al precedente comma 1, lettera *i*, nei casi in cui sorgessero dubbi o su espressa richiesta dell'aspirante Associato il Segretario dovrà in ogni caso sentire il parere del Comitato Tecnico Scientifico
 3. L'attività propria della Segreteria, sempre sotto il diretto controllo e responsabilità operativa del Segretario, può essere svolta in forma diretta o affidata all'Associazione datoriale di riferimento.
 4. Nel caso di cessazione definitiva della funzione del Presidente prima della naturale scadenza del mandato il Segretario convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Presidente.

articolo 13

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo che svolge sia funzioni di indirizzo che di valutazione. È composto da massimo 15 membri, anche scelti tra personalità esterne all'Associazione purché di qualificata esperienza nelle principali aree di competenza richieste per essere Associati, ed è espressione del Consiglio Direttivo.
2. Il mandato del Comitato Tecnico Scientifico è annuale, rinnovabile, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono cambiare per:
 - a. variazione del numero complessivo dei membri, deliberato dal Consiglio Direttivo
 - b. sostituzione a seguito di dimissioni volontarie o per cooptazione diretta, espressa senza ulteriori formalità, dal Consiglio Direttivo

4. Al Comitato Tecnico Scientifico sono affidati i compiti di:
 - a. individuare le competenze specifiche, le conoscenze e le abilità necessarie per individuare la qualifica di Beauty Manager.
 - b. suggerire i requisiti minimi di ammissione all'Associazione.
Detti requisiti dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo e, una volta approvati, dovranno essere pubblicati sul sito WEB Associativo
 - c. individuare i requisiti minimi per il mantenimento nel tempo del diritto ad essere Associati.
Tale compito prevede l'indicazione al Consiglio Direttivo di:
 - I. Periodicità dell'obbligo di aggiornamento continuo e numero di crediti formativi da raggiungere entro la scadenza
 - II. Obiettivi formativi oggetto dell'aggiornamento continuo
5. il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, anche in video conferenza:
 - o se richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Segretario
 - o ogni qual volta ritenuto necessario dalla maggioranza dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine al mandato statutario
6. il Comitato Tecnico Scientifico è responsabile della tenuta degli atti e dell'esecuzione delle delibere assunte

art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal suo insediamento ed è composto da 2 (due) membri effettivi e 1 (un) supplente, scelti anche tra i non Associati, purché professionisti qualificati iscritti negli albi e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
3. I membri del Collegio eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.
4. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.
5. In alternativa al Collegio, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, la revisione legale dei conti potrà essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non Associati, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.
3. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrare delle controversie che possano insorgere tra gli Associati e tra Associati e Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice di Condotta.
4. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 7 dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice di Condotta.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

TITOLO IV

MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE E PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

articolo 16

modalità per la formulazione delle candidature alle cariche Associative

1. L'Assemblea elegge il Presidente e il Collegio dei probiviri, tenendo in considerazione sia le candidature sottoposte dal Consiglio Direttivo uscente, sia le eventuali candidature autonome espresse da uno o più Associati.
2. Prima dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può esprimere delle candidature che vengono inviate dal Segretario agli Associati con l'invito a presentare eventuali ulteriori candidature entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Segretario per inserire i nominativi pervenuti nella lista dei candidati da presentare all'Assemblea deve accertare che il soggetto indicato:
 - a. sia in regola con il versamento della quota annuale
 - b. garantisca la disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico
3. Tutte le candidature accettate sono segnalate agli Associati dalla segreteria con ragionevole anticipo e comunque al più tardi contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

articolo 17

modalità per l'elezione alle cariche Associative

1. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, ogni Associato ha diritto ad esprimere un numero di preferenza pari ai 2/3 del numero degli eleggibili. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle
2. Nel Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 10, comma 1, sono eletti i 3 candidati che riportano il maggior numero di voti. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è consultabile dagli Associati nella sede dell'Associazione.
3. Al Collegio dei Probiviri sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.
4. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, viene effettuato nel corso dell'Assemblea da una commissione composta da 3 (tre) Associati scelti dall'assemblea per alzata di mano su proposta del Presidente dell'assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

articolo 18

patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dalle quote associative sottoscritte dagli Associati
 - b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni
 - c. da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
 - d. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
 - e. contributi di organismi internazionali
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni
 - g. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
 - h. da eventuali entrate per servizi prestati dagli Associati
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

articolo 19

bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il Consiglio Direttivo deve portare in approvazione all'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

articolo 20

liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. L'Associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art.27 del codice civile.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
3. In caso di scioglimento dell'ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

articolo 21

disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

articolo 22

norme transitorie

1. Il primo Consiglio Direttivo avrà comunque la durata prevista nell'articolo 10, comma 2 e sarà composto da persone, tutte indicate dagli Associati Fondatori.
2. Durante il primo mandato, gli Associati Fondatori potranno cooptare e/o completare nel numero i membri nel Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento e senza ulteriore formalità se non la semplice trascrizione sullo specifico Libro Verbale.
3. La prima Assemblea elettiva, in attuazione cioè di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, "compiti dell'assemblea", lettera c si terrà al termine del mandato del primo Consiglio Direttivo